



IGQ

Dichiarazione di prestazione

prodotto da costruzione

«**prodotto da costruzione**», qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.

- CPR Articolo 2 (1)

l'immissione sul mercato

- Condizione per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione è che sussista un obbligo di Legge in almeno 1 Stato Membro della UE
 - Considerando (5)

Ove applicabili, le disposizioni relative all'uso o agli usi previsti di un prodotto da costruzione in uno Stato membro, tese a soddisfare requisiti di base delle opere di costruzione, determinano le caratteristiche essenziali per le quali deve essere dichiarata la prestazione.

Immissione sul mercato

- «**messa a disposizione sul mercato**», la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale;

=FORNITURA CORRENTE=

- «**immissione sul mercato**», la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato dell'Unione

=PRIMA FORNITURA DI UN PRODOTTO=

Caratteristiche essenziali

Le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione sono stabilite nelle **specifiche tecniche armonizzate** in funzione dei requisiti di base delle opere di costruzione.

- CPR Articolo 3 (2)

■ Specifiche tecniche armonizzate

- 1. Norme tecniche citate nella GU della UE
 - Norme volontarie scritte dal CEN su «mandato» della Commissione
 - La cui conformità al «mandato» è valutata dalla Commissione
 - Contro cui nessuno Stato membro abbia espresso Obiezione formale (art. 18)

■ Specifiche tecniche armonizzate

- 2. ETA European Technical Assessment
 - Associato ad un EAD = European Assessment Document
 - Scritti su richiesta di un fabbricante
 - Per prodotti innovativi o brevettati e non ancora coperti da norme armonizzate

Specifiche tecniche armonizzate

- stabiliscono i metodi ed i criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali
- forniscono i metodi meno onerosi delle prove per valutare la prestazione
- definiscono il controllo della produzione in fabbrica applicabile, che tiene conto delle particolari condizioni del processo di fabbricazione del prodotto da costruzione interessato
 - CPR art 17 (3)

Dichiarazione di prestazione

Quando un prodotto da costruzione

- rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata
- o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione,

il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione **all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato.**

Dichiarazione di prestazione

Nel redigere la dichiarazione di prestazione, il **fabbricante si assume la responsabilità** della conformità del prodotto da costruzione a tale prestazione dichiarata.

Salvo **oggettive indicazioni contrarie**, gli Stati membri presumono che la dichiarazione di prestazione redatta dal fabbricante sia precisa e affidabile.

- CPR Articolo 4 (2)

Marcatura CE

Apponendo o facendo apporre la marcatura CE, i fabbricanti dichiarano di assumersi la responsabilità

- della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione
- e della conformità a tutti i requisiti applicabili stabiliti nel presente regolamento.

Marcatura CE

[...] **la marcatura CE è l'unica marcatura che attesta la conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata** in relazione alle caratteristiche essenziali, che rientrano nell'ambito di applicazione di tale norma armonizzata o dalla valutazione tecnica europea.

- CPR Articolo 8 (3)

Deroghe alla DoP

- Quando il prodotto da costruzione sia fabbricato
 - in un unico esemplare
 -
 - su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed identificata opera di costruzione da parte di un fabbricante
- CPR Articolo 5 a)

DoP

- La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.

La dichiarazione di prestazione è redatta in base al modello di cui all'allegato III al CPR modificato dal Regolamento delegato 574

Articolo 6.3

- 3. La dichiarazione di prestazione contiene altresì:
 - c) la prestazione **di almeno una** delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione pertinenti all'uso o agli usi previsti dichiarati;
 - f) per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non sia dichiarata la prestazione, le lettere «NPD» (nessuna prestazione determinata);

Articolo 3.3

- Per specifiche famiglie di prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata la Commissione, [...], stabilisce mediante atti delegati [...] le caratteristiche essenziali per le quali il fabbricante dichiara la prestazione del prodotto all'atto di immetterlo sul mercato.

Articolo 3.3

- Ove opportuno la Commissione determina inoltre mediante atti delegati [...] i livelli di soglia relativi alla prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali da dichiarare.

9 770263 816076

IGQ

Grazie per l'attenzione